

domandando tutte le cautele possibili perchè l'arbitrio sia ridotto nei limiti più ristretti possibili. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Sentendo leggere questo articolo, e dalla discussione testè fatta, ho ricavato una convinzione tutto affatto negativa. Io non mi sono potuto dare ragione sufficiente della presenza di questo articolo, e tanto meno della sua presenza in disposizioni di ordine transitorio. Questo è un articolo che suonerà in massima di sconforto per la magistratura, dove si presuppone sia consegnato uno *stock* e non indifferente di persone indegne, incapaci, insufficienti, fisicamente ed intellettualmente, o sotto altro rapporto, mentre noi siamo qui tutti i giorni a decantare, pure se vi è qualche difetto rilevandolo, a decantare la elevatezza dei magistrati, l'alto ufficio e l'opinione in cui dobbiamo mantenerla, è questo un articolo che contiene una disposizione che la offende, e la offende immensamente, dico anche, gratuitamente.

Perchè dobbiamo considerare i difetti che ci possono essere nella magistratura come casi assolutamente di eccezione, non difetti generalizzati, come si fa qui in questa disposizione di legge.

E poi si vuole con una disposizione transitoria rimediare ad una condizione di cose che noi consegnamo solo nello stato presente della magistratura. Ma se si vuol prendere una disposizione di questo genere, deve essere una disposizione di ordine continuativo, non deve essere ristretta nei termini di sei o dodici mesi, di uno o di due anni. O forse che queste circostanze che noi designiamo oggi come transeunti non potranno verificarsi dopo, in un periodo posteriore ai due anni? O forse che per quella specie, non so, l'ho sentita definire come trasformazione anzi deformazione professionale, ciò che oggi lamentiamo non avrà a riprodursi?

Allora consegnamo in questa legge qualche cosa la quale dica che sempre, non oggi solamente, per creare una condizione... (*Interruzioni*).

Sì, perchè, scusatemi, onorevoli colleghi, quando avrete posto due anni o sei mesi, ma che forse questi magistrati, che in ogni tempo siano riconosciuti in condizioni insufficienti, potranno essere mantenuti in servizio?

Voci. No, no!

CAVAGNARI. La cosa è così. Voi do-

vete metterli a riposo, metterli in condizione da non funzionare in qualunque tempo, in qualunque tempo non farne una disposizione transitoria eccezionale. Questa, secondo me, è un'offesa alle condizioni presenti della magistratura. Capisco che si rispecchia con l'ambiente. Noi facciamo tutte queste leggi che si seguono e si somigliano. Abbiamo visto una disposizione uguale anche nell'ordinamento ferroviario. Anche là vi erano i cosiddetti articoli di epurazione. Mandiamoli a spasso!

Ma c'è un'altra considerazione che io vorrei fare. Io non so perchè si dica nell'articolo di legge che, quando si avranno questi pareri conformi, (perchè ho udito parlare anche di pareri conformi) i magistrati, di cui l'articolo stesso si occupa, potranno essere collocati a riposo. Io capisco che una questione di apprezzamento possa essere fatta intorno alle condizioni fisiche ed intellettuali dell'individuo che si vuol mettere *sub iudice*, giacchè di giudici parliamo, ma quando si trovano in quelle condizioni che cosa vuol dire questo *potranno*? Quando è accertata una condizione di cose siffatte allora il *potranno* non suona più; allora c'è il *dovranno*, perchè le cose si fanno o non si fanno, secondo il ragionamento di quel tal marchese e non può trattarsi di facoltà.

Insomma io non trovo giustificato l'articolo specialmente nella parte che riguarda le disposizioni transitorie, perchè è un'offesa al tempo e al momento ed io, che non sono molto tenero e che quando vedo qualche nube sull'orizzonte, anche nei riguardi della magistratura, non ho difficoltà di dirlo, non sono disposto ad approvare questo articolo e dichiaro che non lo voterò. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, lasciatemi manifestare l'opinione che l'onorevole Cavagnari col suo discorso tenderebbe a togliere da questo disegno di legge una delle migliori disposizioni che esso contiene. Credo che questa disposizione non soltanto debba essere mantenuta, ma essere allargata con l'accoglimento almeno in parte di quei concetti che furono esposti dagli onorevoli Colajanni e Barzilai.

Devo però osservare all'onorevole Colajanni, che non posso seguirlo sull'opportunità di evocare, per venire alle conclusioni alle quali è venuto (sebbene non le abbia precisamente formulate), precedenti e fatti che anche presentemente riempiono le cro-